

Brevi note in materia di pedofilia e pedofilia telematica (v. precedenti su www.diritto.it del 24.02.2011). L'avvenuta audizione del Dott. Giuseppe TOSCANO, Procuratore della Repubblica aggiunto presso la Procura Distrettuale di Catania, davanti alle Commissioni riunite del Senato, Giustizia e Affari Costituzionali (a cura della Redazione).

Leggendo recentemente il resoconto sommario n. 28 del 29.03.2011 sui lavori del Senato si apprendeva che il Dott. Giuseppe Toscano, autore di un interessante commento sul numero di questa rivista del 24 febbraio u.s., veniva invitato assieme ad altri magistrati per il 3 marzo u.s. davanti alle Commissioni riunite del Senato Giustizia ed Affari Costituzionali per una **audizione informale** in relazione alla **questione** posta **sulla competenza in materia di pedofilia e pedofilia telematica** nell'ambito del disegno di legge sulla Convenzione di Lanzarote, relativa allo sfruttamento sessuale di minori.

In occasione della suddetta riunione del 29.03.2011 le Commissioni riunite (Giustizia e Affari Esteri) si pronunciavano sulle audizioni dei magistrati del 3 marzo nei termini seguenti.

In particolare, il Pres. Berselli sottolineava che il rappresentante della Procura della Repubblica di Catania, contrariamente all'opinione dei Colleghi delle altre Procure, si era espresso in favore della competenza delle Procure Circondariali "adducendo anche le particolari esperienze da lui maturate presso la Procura della Repubblica di Siracusa". **Il Pres. Berselli rilevava che tale opinione era "sicuramente da tenere nella massima considerazione attesi i rilevanti successi ottenuti da quegli Uffici Giudiziari"**, pur facendo Egli presente che comunque si era trattato di una realtà particolare in quanto aveva fatto riferimento all'Associazione Telefono Arcobaleno.

Il Sen. Benedetti Valentini, d'altra parte, così argomentava: "mentre... sono apparse superficiali e non sufficientemente motivate se non con generiche esigenze di coordinamento le argomentazioni dei magistrati e dei funzionari favorevoli al

mantenimento della competenza distrettuale, **sono apparse ben più approfondite e articolate le argomentazioni contrarie presentate dal Procuratore aggiunto della Procura di Catania...**".

Risulta, altresì, di particolare interesse il fatto che le Commissioni riunite abbiano anche riportato l'autorevole opinione del **Procuratore Nazionale Antimafia Dott. Pietro Grasso**, che conferiva un inaspettato supporto alla tesi minoritaria del Dott. Toscano e ciò perché, per un verso approvava incondizionatamente la necessità della riassegnazione delle competenze a **tutte le Procure Circondariali** (rimosse dalla legge 48/2008 in favore delle sole Procure Distrettuali), mentre, per altro verso, con una felice intuizione, sosteneva convintamente la opportunità dell'attribuzione della competenza alle **Direzioni Distrettuali Antimafia** (e non alle Procure Distrettuali) dei reati del settore **anche potenzialmente con natura associativa**.

Anche questa volta, in ragione della originalità delle argomentazioni suddette, si è ritenuto di chiedere un ulteriore chiarimento ed un commento al Dott. Giuseppe Toscano.

La Redazione di "Diritto & Diritti"

*Il Commento del **Dott. Giuseppe Toscano:***

<<< In effetti il 3 marzo 2011 sono stato chiamato al Senato per una audizione informale sulla questione della competenza in discussione e in quella sede ho preliminarmente fatto presente che la lotta alla pedofilia presuppone comunque che si riesca ad operare in un contesto unitario e coordinato, che contenga in sé iniziative fra di loro collegate e complementari, sia con riferimento al richiamo degli istituti giuridici da applicare (fra i quali l'art. 416 c.p., l'art. 414 c.p. e quello sulla collaborazione degli indagati), che con riguardo alla predisposizione della migliore organizzazione dell'attività da porre in essere da parte dei gruppi di lavoro specializzati in ciascuna Procura.

*Nel merito di quanto richiesto, ho riferito, come mia personale opinione, che **al momento fosse preferibile assegnare la competenza a tutte le Procure Circondariali**, in contrasto con il dettato della legge 48/2008, che l'aveva*

(erroneamente) limitata alle sole Procure Distrettuali e ciò soprattutto per le seguenti ragioni:

- a)** in primo luogo perché la contraria opinione era basata sulla convinzione, risultata priva di fondamento, di poter contare su di una specifica organizzazione dell'attività di contrasto solo in capo alle Procure Distrettuali;
- b)** in secondo luogo perché la contraria opinione era basata sulla errata convinzione che in tale settore potesse operare solo la Polizia Postale, i cui Compartimenti sono di solito ubicati nelle stesse sedi delle Procure Distrettuali;
- c)** in terzo luogo perché doveva ragionevolmente ritenersi del tutto inappropriata l'attribuzione della competenza alle Procure Distrettuali disposta con una legge (48/2008) rivolta esclusivamente al rispetto degli obblighi internazionali riguardanti le misure di protezione dei minori (e non altro) nel campo delle comunicazioni e dei sistemi informatici;
- d)** in quarto luogo perché, diversamente opinando, si ometteva di considerare che nel campo della pedofilia telematica i contributi intesi a condividere un sito hanno una dimensione del tutto disancorata dal luogo in cui si opera (apparendo così incongruo volerne addirittura delimitare l'ambito di competenza alle sole Procure Distrettuali e, quindi, in poche sedi);
- e)** infine perché, diversamente opinando, si ometteva di prendere in considerazione l'esistenza di numerosi organismi locali a difesa del minore che propendono, di per sé, per la tesi rivolta ad estendere correlativamente sul territorio la competenza dell'A.G.

Ho anche presentato, in quella sede, a conclusione dell'audizione, una mia relazione **(Nota1)** e ho successivamente inviato al Senato una succinta nota integrativa, con la quale ho evidenziato che il dato oggettivamente preoccupante era quello riguardante il regresso (a seguito dell'entrata in vigore della legge 48/2008) del numero complessivo dei procedimenti a carico di noti nel Distretto di Catania (ove attualmente non mi occupo della materia, non assegnatami), che non solo non aveva registrato alcun aumento, ma al contrario una pericolosa diminuzione, anche se la competenza era stata estesa ad un territorio ben più vasto (distrettuale per l'appunto).

Per il resto, al di là dei lusinghieri apprezzamenti utilizzati dai Senatori nei miei confronti, pur risultando il mio convincimento in controtendenza rispetto agli altri, mi ha gratificato soprattutto il fatto di avere potuto esprimere il mio contributo di studi e di esperienza personale in una materia così complessa, nella quale le scelte da effettuare sono sempre oggettivamente difficili e particolarmente impegnative.

*Naturalmente, mi ha piacevolmente sorpreso il tenore dell'autorevole punto di vista del Procuratore Nazionale Antimafia, anche perché ogni qualvolta ho avuto modo di affrontare la **questione della configurabilità del reato associativo**, con particolare riferimento alla pedofilia telematica, ho utilizzato delle frasi che risultano oggi richiamate dallo stesso Procuratore Nazionale Antimafia.*

Riporto sul punto ^(Nota 2) parte del mio commento pubblicato sulla rivista Diritto & Diritti del 24 febbraio u.s.

Ma colgo anche l'occasione, credo propizia, per ulteriori considerazioni.

*Il **grave allarme sociale** suscitato da tali reati, in particolare allorché si presentano nella forma associativa, rappresenta sicuramente un elemento di particolare valenza ai fini del richiamo alla competenza delle **Direzioni distrettuali antimafia**.*

*Ma vi sono anche **altre considerazioni** che non vanno trascurate.*

*Se si prende, per esempio, in esame la **pedofilia telematica**, non si può dubitare del fatto che i siti internet a contenuto pedofilo attribuiscono ai contributi dei responsabili (e compartecipi) della condivisione di un sito una **dimensione immateriale** e del tutto **disancorata dal luogo in cui si opera**. Tale circostanza, pur avendo rappresentato una delle ragioni da me configurate in favore di una competenza "allargata" a tutte le Procure Circondariali, rileva, io credo, anche sotto altro profilo, che esalta, d'altra parte, in maniera irreversibile, **la competenza delle D.D.A.**, allorché la suddetta **pedofilia** venga a manifestarsi **in forma associativa**.*

*E' infatti ampiamente riconosciuto come una non trascurabile porzione di **competenza della D.D.A.** possa essere costituita da quei reati sui quali si proietta la **capacità di controllo economico** o di **acquisizione di profitti illeciti di organizzazioni***

mafiose e come la **multidimensionalità della rete possa risultare al servizio proprio delle organizzazioni criminali e terroristiche di cui sopra.**

La pedopornografia on line può allora rappresentare proprio il **settore privilegiato** ove potere **nascondere capitali derivanti da attività illecite**, le più gravi, in esse comprese, quindi, il traffico di armi, il traffico di droga ed anche il traffico di bambini.

In tale contesto non si comprende, quindi, come si possa negare la **competenza delle Direzioni distrettuali antimafia** le cui **materie** di interesse sono proprio “quelle che rivestono particolare importanza nel contrasto alla criminalità organizzata e che quindi vengono seguite e studiate su tutto il territorio nazionale al fine di individuare nuovi filoni investigativi”, materie **che**, come si è spiegato, possono **finire per coinvolgere anche il settore della pedofilia on line.**

E non è forse vero che, essendo il **fenomeno associativo** riguardante la **pedofilia telematica avulso dalle singole località**, è per questo ancor più **necessaria una particolare strategia di collegamento?**

Strategia che non può non ravvisarsi in capo alle D.D.A., attraverso il c.d. “coordinamento orizzontale e verticale”.

Nel senso che **il coordinamento fra le D.D.A. è** soprattutto finalizzato “ad assicurare la conoscenza delle informazioni fra tutti gli uffici interessati e a collegare le D.D.A. tra loro **quando emergono fatti e circostanze rilevanti fra due o più di esse**”, trovando, nel contempo, la **necessaria garanzia nel riferimento superiore alla Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.) ed al Procuratore Nazionale Antimafia (P.N.A.), ai quali spetta in definitiva l’elaborazione dei dati acquisiti e la distribuzione alle D.D.A. per il necessario coordinamento.**

Tutto ciò dimostra ineludibilmente come si imponga **la competenza delle D.D.A.**, così come auspicato dal P.N.A., **in casi di associazione pedofila** su descritta, che rimane debellabile solo attraverso il menzionato percorso investigativo, l’unico potenzialmente idoneo a coagulare progetti, idee, valide strategie di contrasto e programmi operativi di ampia dimensione, oltre che di concreto significato.>>>

Le espressioni del Dott. Toscano ci sono sembrate, come nel passato, chiare, rigorose ed esaurienti.

Non possiamo che augurarci che i Senatori sappiano adottare le migliori scelte e, comunque, quelle più rispondenti alle esigenze di Giustizia.

Ribadiamo anche il pieno gradimento per ogni osservazione che provenga da chiunque abbia a cuore il problema.

La Redazione di "Diritto & Diritti"

(Nota1) Brevi note del Dott. Giuseppe Toscano, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica Distrettuale Antimafia di Catania, depositate in data 3.03.2011 al Senato della Repubblica in sede di audizione informale (intervento) su pedofilia, pedofilia telematica e competenza.

Signori Senatori,

nel ringraziare per il gentile invito, consegno volentieri alla valutazione delle SS.LL. alcune riflessioni sull'argomento maturate soprattutto a seguito della felice esperienza vissuta dal 2001 in poi alla Procura della Repubblica di Siracusa, nelle funzioni di Procuratore Aggiunto coordinatore del settore in riferimento.

Il mio punto di vista, che espongo a titolo personale, riflette, quindi, quella attività condotta positivamente per molti anni (sino ai primi giorni del maggio 2009, dato che a seguito della legge 48/08 rimasero di competenza delle Procure Circondariali tutti i procedimenti iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 48/08).

Sono innanzi tutto convinto che la **questione sulla competenza** (distrettuale o circondariale) vada **inquadrata in un contesto più ampio, unitario e coordinato**, nel senso che il miglior modo per opporsi adeguatamente alla pedofilia (ed obiettivo primario della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei Minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatto a Lanzarote il 25.10.2007 - che il ddl in discussione è rivolto a ratificare - è stato sicuramente la ricerca dei modi e mezzi migliori per la protezione dei diritti dei Minori vittime di sfruttamento e abuso sessuale) consista sia **nel richiamo degli istituti giuridici** più efficaci, in grado di fronteggiare il propagarsi del fenomeno (specie dal punto di vista informatico) - alludo al reato di cui all'art. 416 c.p. utilizzato a Siracusa sin dal 2001, come pure al reato di cui all'art. 414 c.p. e alla necessità sempre sostenuta di ricorrere alla collaborazione di indagati (figure oggi riconosciute dal ddl in discussione, che, per chi aiuta nella raccolta delle prove decisive o cattura di concorrenti, prevede, peraltro, una circostanza attenuante) - sia **nella predisposizione della migliore organizzazione dell'attività da svolgere**, che prevede la costituzione di un **gruppo di lavoro** (anche questo sperimentato a Siracusa sin dal 2001 e poi previsto dalla legge 48/08) che sappia presso le Procure della Repubblica operare con professionalità, competenza ed incisività: l'aspetto relativo alla competenza riconduce proprio al funzionamento di tale gruppo di lavoro, così come l'acquisizione on line della notizia di reato, la possibilità per tutte le forze di polizia di potere offrire, come si vedrà, il proprio contributo ed altro. La questione, quindi, riguardante la opportunità di individuare solo nelle Procure Distrettuali la competenza alle indagini ovvero in tutte le Procure Circondariali esistenti va, a mio avviso, presa in considerazione secondo questa chiave di lettura.

Ciò posto e fermo restando il rispetto per ogni diversa opinione, ritengo **allo stato preferibile** la soluzione che valga, in ogni caso, a restituire la **competenza** alle numerose **Procure Circondariali**, piuttosto che assegnarla alle sole e poche Procure Distrettuali, come ha fatto la legge 48/2008 (art. 11), non sottovalutando, naturalmente, il fatto che **può positivamente giovare all'utile contrasto da opporre alla pedofilia, nella misura in cui si riesca, però, ad operare attraverso un progetto che contenga in sé una serie di iniziative fra di loro collegate e complementari, progetto che può gestire, quindi, anche una Procura Circondariale, ancorandolo sempre a criteri e regole in grado di conseguire i risultati sperati.**

Premesso tutto questo, la preferenza poggia, invero, sulle seguenti ragioni.

A. CONVINZIONE, RISULTATA PRIVA DI FONDAMENTO, DI POTER CONTARE SU DI UNA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO SOLO IN CAPO ALLE PROCURE DISTRETTUALI.

Ecco che, come si diceva, l'organizzazione dell'attività da svolgere conduce anche alla questione sulla competenza, proprio perché la nuova disposizione (sulle Procure Distrettuali) ebbe a fondare sulla **necessità di una specifica organizzazione dell'attività di contrasto** (ravvisata solo in capo alle Procure Distrettuali), ma lo spostamento di competenza non ha tenuto conto dell'elevato e ben noto carico di lavoro che grava sempre di più sulle Procure Distrettuali, afflitte come sono da sensibili carenze di mezzi e personali. Sotto questo profilo, ritengo, pertanto, come si è già fatto presente, che anche le Procure Circondariali siano in grado di predisporre la necessaria attività organizzativa (come è stato peraltro già dimostrato a Siracusa, con un progetto che ha riscosso anche l'approvazione del C.S.M. del tempo).

Ho, pertanto, ragionevole motivo di temere che ne siano conseguiti deludenti risultati (addirittura con diminuzione dei procedimenti a carico di noti specie in riferimento ai reati di cui agli artt. 600 ter e 600 quater c.p.), tanto da dovere ricavare l'amara constatazione della pericolosa attenuazione del fronte del contrasto, in tal modo indebolito sensibilmente, **al triste e allarmante fenomeno.**

Mi risulta, peraltro, che anche alcuni Colleghi di altre Procure della Repubblica abbiano condiviso tale punto di vista, quando si è da alcuni sostenuto che in tal modo si era "di fatto paralizzata l'azione investigativa".

B. CONVINZIONE ERRATA CHE IN TALE SETTORE POTESSE OPERARE SOLO LA POLIZIA POSTALE I CUI COMPARTIMENTI SONO DI SOLITO UBICATI NELLE STESSE SEDI DELLE PROCURE DISTRETTUALI.

Non è neanche da escludere, in riferimento in particolare al settore della pedofilia telematica, che il cambiamento di competenza si sia basato su di un altro erroneo presupposto, che spettasse cioè solo alla Polizia Postale operare in tale campo e che quindi potesse favorevolmente rilevare il fatto che la competenza venisse affidata alle Procure Distrettuali, ubicate, di solito, nelle stesse sedi dei Compartimenti della Polizia Postale. In proposito ritengo che, ferma restando l'alta professionalità della Polizia Postale e la sua esclusiva competenza sicuramente con riguardo all'attività di contrasto di cui all'art. 14 legge 269/98 (attività simulata e indicazioni di copertura: v. agente provocatore), **tutte le Forze di Polizia** in grado di fornire all'Autorità Inquirente il loro contributo di capacità ed esperienza possano, invece, legittimamente **concorrere all'apporto delle normali attività investigative rivolte precipuamente all'accesso ai files condivisi dai fruitori di un determinato programma** (in tal

sensu v. Cass. Pen., Sez. V°, sent. n. 21778 del 19.01.2004, confermata da altra sentenza Cass. Pen., Sez. III°, n. 41743 del 06.10.2009).

Ciò vale a maggior ragione con riguardo alle **Sezioni di P.G. presso le Procure della Repubblica**, ove, se si istituisce un Nucleo (anche interforze) specialistico – come è stato fatto a Siracusa dal 2001 – si conseguirebbe l'indiscutibile vantaggio di potersi così avvalere di personale scelto in base ad un rapporto eminentemente fiduciario con i magistrati inquirenti, in grado così di mantenere il costante controllo sulle indagini in corso. Senza contare che in tali casi la risposta giudiziaria diventa tanto più forte e concreta, quanto più si riesce ad intervenire con la estrema tempestività, quanto mai opportuna per la nota volatilità dei siti internet a contenuto pedofilo.

Né si può pensare che la specializzazione informatica imponga necessariamente la centralizzazione delle investigazioni di quel tipo, mentre, al contrario, il rischio che ne può derivare è quello del gigantismo strutturale dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

C. INAPPROPRIATA ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLE PROCURE DISTRETTUALI CON LEGGE 48/2008 (DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA DI BUDAPEST DEL 2001 SULLA CRIMINALITA' INFORMATICA) RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI LE MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI NEL CAMPO DELLE COMUNICAZIONI E DEI SISTEMI INFORMATICI.

Va registrata ancora un'altra singolare circostanza, che legittima la restituzione alla competenza della Procure Circondariali: il fatto, cioè, che la legge 48/2008, intendendo ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Budapest il 23.11.2001 sulla criminalità informatica, con l'art. 11 sulla nuova competenza delle Procure Distrettuali, abbia impropriamente assimilati ai reati informatici quelli riconducibili allo sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600 bis, 600 ter etc.), introducendo una novità di certo non collegabile al rispetto degli obblighi internazionali (ai quali la legge 48/08 faceva riferimento), riguardanti semplicemente le misure di protezione dei minori nel campo delle comunicazioni e dei sistemi informatici, alle quali tendeva invece la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ratificata dalla legge suddetta. L'accostamento suddetto non solo non può, quindi, valere per il reato di cui all'art. 600 bis c.p. di per sé ontologicamente diverso, ma neanche per gli altri che si consumano per via telematica, dato che in tali casi i **sistemi informatici rappresentano solo lo strumento attraverso il quale si realizza la pornografia minorile**, senza contare che la logica dello sfruttamento sessuale dei minori rigorosamente confida, al contrario dei reati informatici, sulla assoluta priorità del recupero e del reinserimento sociale delle vittime della pedofilia sancita dalla Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, fatta a New York il 29.11.1989 e ratificata in Italia con legge 176/1991.

D. OMESSA CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE, NEL CAMPO DELLA PEDOFILIA TELEMATICA, I CONTRIBUTI INTESI A CONDIVIDERE UN SITO HANNO UNA DIMENSIONE DEL TUTTO DISANCORATA DAL LUOGO IN CUI SI OPERA.

Vi è un **altro motivo** per il quale l'individuazione della competenza solo in capo ad alcune Procure della Repubblica non appare del tutto condivisibile, sempre con particolare riferimento alla **pedofilia telematica**.

Nel momento, infatti, in cui i contributi dei responsabili consistono nel condividere un **sito**, assumono una **dimensione** del tutto **disancorata dal luogo in cui si opera, sono tutti "on line"**, cioè contestuali e riconducono ad una dimensione del tutto immateriale.

Da tale osservazione discendono, allora, due rilievi.

Il primo è che, così ragionando, il problema del luogo in cui si consuma il reato diventa veramente secondario, nel senso, quindi, che, anche sotto tale profilo, la tesi della concentrazione della competenza in alcune sedi diverrebbe perdente rispetto alla tesi opposta della competenza più ampia.

Aggiungo, ancora, che andrebbe seguito un criterio ancora più avanzato (che trae origine proprio dalla premessa fatta – dimensione disancorata dal luogo nel quale si opera), quello che segna la competenza ai sensi dell'art. 9 c.p.p., assegnandola alla Procura della Repubblica che per prima iscrive la notizia nel registro delle notizie di reato di cui all'art 335 c.p.p., e ciò per la pratica impossibilità di applicare l'art. 8 c.p.p., proprio perché, si ribadisce, quando la consumazione dei reati avviene via etere, diventa praticamente possibile in ogni luogo e diventa di fatto non individuabile il luogo di consumazione dei reati secondo i criteri tradizionali, trattandosi, come si è detto, di reati avvenuti in luoghi virtuali non definiti (anche sul punto si traggono motivi di sostegno dalla sent. della Cass. Pen., sez. III, n. 8296 del 2.12.2004- 5.03.2005).

E. OMESSA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELL'ESISTENZA DI NUMEROSI ORGANISMI LOCALI A DIFESA DEL MINORE.

Non può essere, infine, trascurato il fatto che la stessa Convenzione di Lanzarote esalta, accanto alle Agenzie Nazionali, anche quelle Locali a difesa del minore, così come lo stesso art. 609 decies c.p. assicura l'assistenza dei servizi minorili istituiti dagli Enti locali: tutto ciò sembra evidenziare la diffusa propensione ad estendere sul territorio le competenze che riguardano la difesa del minore in generale, probabilmente maggiormente garantito da un collegamento degli organismi locali di tutela con Uffici Inquirenti più facilmente raggiungibili e con modesti

disagi per i minori stessi.

Per i motivi sopra esposti, ritengo, in conclusione, auspicabile che nella materia in discussione la competenza venga restituita alle Procure Circondariali.

Rimetto le riflessioni che precedono alle valutazioni delle SS.LL.

Con riguardo.

Giuseppe Toscano

(Nota 2) *Il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. in materia di pedofilia telematica (che è quello di più difficile configurabilità rispetto alla pedofilia reale) – ha riferito il Dott. Toscano – è stato, invero, efficacemente sperimentato dalla Procura di Siracusa, con il pieno sostegno ed appoggio del Procuratore capo del tempo, Dott. Roberto Campisi (così come del Procuratore capo Dott. Ugo Rossi, che ha preso il posto del primo), a partire dal 2001, nel momento in cui si ravvisò tale reato non solo nei casi di scambio di immagini pedopornografiche, ma anche nei casi nei quali, con la volontaria iscrizione ad una comunità virtuale a contenuto pedopornografico, si fosse semplicemente assunto l'impegno all'apporto di materiale di quel tipo, purché, anche attraverso comportamenti concludenti, lo stesso non apparisse mai scemato, né venuto meno, ma risultasse, piuttosto, integro, inalterato ed attuale. Il principio di cui sopra – non va dimenticato – è stato purtroppo guardato per molti anni, come spesso accade, con diffidenza e incredulità (d'altronde comprensibili per la novità del principio), ma la convinzione di essere nel giusto ha infine ottenuto un fondamentale riconoscimento, trovandolo prima in una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (a seguito di ricorso della Procura di Siracusa), la n. 21417/2007 della I^o Sezione Penale, e successivamente – là dove veniva confermata la prospettabilità del reato associativo – attraverso la sua esplicita previsione in un disegno di legge (ancora) in via di approvazione (con l'inserimento di un ultimo comma all'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-querter c.p.), di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Lanzarote nell'ottobre del 2007⁴. Giova anche sottolineare – ha proseguito il Dott. Toscano – che l'art. 416 c.p. vale ad evitare che una inchiesta di particolare valenza venga a disperdersi in vari segmenti procedimentali da assegnare alla competenza di diverse Procure della Repubblica (oggi solo Distrettuali, come si dirà in seguito), nessuna in grado, però, di incidere significativamente, in relazione al singolo caso di pertinenza, su di una vicenda grave solo se vista nel suo complesso e nel suo insieme ed alla quale solo con la prospettazione del reato associativo si può essere in grado di assicurare una vera ed adeguata risposta giudiziaria, idonea a fronteggiare fattispecie penali che meritano incisivo riscontro. Va aggiunto che il carattere particolarmente insidioso e pericoloso dell'associazionismo pedofilo on-line si ricava dal fatto che, anche quando le persone coinvolte si danno appuntamenti occupando spazi nella rete apparentemente innocui e legali, le conversazioni possono invece riguardare fatti sostanzialmente rivolti ad incrementare e diffondere la propensione alla pedofilia stessa.*

*Senza contare che Internet è purtroppo utilizzato anche come strumento di adescamento ed intermediazione della prostituzione minorile, offrendo incontri virtuali on-line prima, e reali poi, con minori, anche stranieri, attirati con l'inganno nel nostro Paese. Non solo, ma diventa altresì il modo con il quale il pedofilo del terzo millennio tenta di passare all'azione, specie ove si pensi ai profitti – spesso considerevoli – che possono derivare dal c.d. **turismo sessuale** o anche dal **traffico di bambini**, illeciti questi in grado purtroppo di richiamare il crescente interesse della **criminalità organizzata**. Ciò nonostante, tutto questo – va subito chiarito – non deve, però, valere a creare una generalizzata ed indiscriminata "cultura del sospetto" verso gli strumenti informatici, sicuramente agevolata dalla incontrollata diffusione di notizie inutili e sconcertanti, ma solo idonea a mettere in evidenza quanti forniscono le notizie stesse, oltre che a creare uno stato di ansia ed allarme, tanto propagandistico quanto ingiustificato. Appare invece preferibile, rispetto alla prima, la più proficua "**cultura della sicurezza**", alla quale si perviene attraverso oculati e razionali interventi di protezione, sempre auspicabili e pienamente condivisibili, nella misura in cui fondano la loro ragion d'essere su di una cauta informazione, piuttosto che su di una brutale comunicazione, sul rispetto, piuttosto che sul cinismo, in un parola, sulla prudenza, sul rigore e sulla cautela, piuttosto che sull'arrogante e continua celebrazione di vuote esaltazioni di sapere, in grado, tuttavia, queste di richiamare inconsapevole plauso ed alle quali purtroppo si è più volte costretti inermi ad assistere.*